



MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
CAPITANERIA DI PORTO – GUARDIA COSTIERA
LA SPEZIA

ORDINANZA N. 209/2026

Manifestazione sportiva - Regate veliche previste per i giorni 02 agosto, 22 agosto e 5 settembre 2026.

Il Sottoscritto, Capo del Compartimento Marittimo della Spezia:

VISTA l'istanza ricevuta in data 19 giugno 2026 e le successive integrazioni, con la quale il Circolo Velico di Monterosso, ha chiesto il rilascio dell'autorizzazione ad effettuare delle regate veliche per i giorni 2 agosto, 22 agosto e 5 settembre 2026, nello specchio acqueo antistante l'abitato di Monterosso al Mare (SP);

VISTA la propria Ordinanza n. 200 emanata in data 22 luglio 2026 da questa Capitaneria di porto;

VISTO il parere favorevole rilasciato dal Parco Nazionale delle Cinque Terre con foglio prot. n. 9041 in data 16 luglio 2026;

VISTO il nulla osta demaniale rilasciato dal Comune di Monterosso al Mare con foglio prot. n. 8287 in data 1° agosto 2026;

VISTI gli artt. 2, 17, 28, 30, 81, 1164, 1174 e 1231 del Codice della Navigazione e gli artt. 59 e 524 del relativo Regolamento di Esecuzione (parte marittima);

VISTO il regolamento per prevenire gli abbordi in mare (*COLREG 72*);

CONSIDERATA la necessità di salvaguardare la sicurezza della navigazione e della vita umana in mare e di regolamentare la navigazione ed il traffico nello specchio acqueo interessato dall'attività in parola,

R E N D E N O T O

che, **dalle ore 12.00 alle ore 16.00 dei giorni 2 agosto, 22 agosto e 5 settembre 2026**, si svolgeranno regate veliche con relativa posa in opera delle boe necessarie alla definizione del percorso di gara, nello specchio acqueo antistante l'abitato del Comune di Monterosso al Mare (SP), come meglio individuato negli stralci planimetrici allegati alla presente Ordinanza

e pertanto,



ORDINA

Articolo 1

Nel periodo di tempo sopraindicato e nella zona di cui al “rende noto” è fatto obbligo a tutte le unità in transito di procedere con la massima cautela e di prestare particolare attenzione, tenendosi a distanza di sicurezza dai partecipanti alla regata.

I divieti e le prescrizioni di cui al presente articolo non si applicano alle unità della Guardia Costiera e di tutte le forze di polizia, nonché dei Vigili del Fuoco e di soccorso, in ragione dei rispettivi uffici.

Articolo 2

Il Circolo Velico di Monterosso organizzatore, deve comunicare alla sala operativa della Capitaneria di porto della Spezia, al n. 0187/2581222, prima dell'inizio della regata, il nominativo del direttore/responsabile del campo di regata e - nell'imminenza della scelta e/o conferma - i percorsi, concordando i canali di contatto per le comunicazioni di emergenza.

Il direttore/responsabile del campo di regata, con le stesse modalità, deve comunicare il numero delle unità partecipanti, l'orario di effettivo di inizio e di termine delle regate medesime.

Ferme restando le deroghe previste dalla normativa vigente in tema di competizioni sportive, l'organizzatore ammette a partecipare all'evento esclusivamente unità conformi alle caratteristiche tecniche prescritte dalle competenti federazioni sportive, regolarmente armate ed equipaggiate.

I partecipanti alle regate veliche devono attenersi a tutte le eventuali ulteriori disposizioni che potranno essere impartite dall'Autorità Marittima.

Articolo 3

Le unità in servizio di assistenza devono inalberare la bandiera prevista dal codice internazionale dei segnali, al fine di risultare immediatamente individuabili. Devono inoltre essere munite di apparato VHF, ovvero di altro sistema di comunicazione in grado di assicurare, in ogni caso, l'immediato contatto con la sala operativa della Capitaneria di porto.

Qualora, per il peggioramento delle condizioni meteomarine, avarie o in dipendenza di qualunque altra causa, dovesse risultare limitata l'operatività delle unità appoggio – per numero complessivo o capacità di tenuta del mare – il comitato di regata sospende l'evento senza ritardo, disponendo l'immediato rientro in porto delle unità partecipanti.

La presente non esime gli utilizzatori dall'obbligo di munirsi di ogni eventuale ulteriore provvedimento autorizzativo di competenza di organi o enti cui la legge riconosca, a vario titolo, specifiche attribuzioni nei settori direttamente o indirettamente coinvolti nelle attività *de quibus*.

Articolo 4

La presente Ordinanza abroga e sostituisce l'Ordinanza n. 200 emanata in data 22 luglio 2026 da questa Capitaneria di porto.

Articolo 5

L'Autorità Marittima è manlevata da ogni responsabilità per danni comunque connessi allo svolgimento delle attività in parola, anche se non derivanti dall'inosservanza della presente Ordinanza.



Articolo 6

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e fare osservare la presente Ordinanza.
I trasgressori delle norme della presente Ordinanza saranno puniti ai sensi della normativa vigente oltre ad essere ritenuti responsabili di eventuali danni a persone e/o cose che dovessero derivare dall'inosservanza del presente provvedimento.

La pubblicità del presente provvedimento viene assicurata mediante l'affissione all'albo della Capitaneria di porto della Spezia, inclusione alla pagina "Ordinanze" del sito istituzionale [Elenco ordinanze - Guardia Costiera](#) ai sensi dell'art. 32 della Legge 18.06.2009, n. 69 – e consultabile tramite *QR Code* sottostante, nonché opportuna diffusione per mezzo dei locali organi di informazione.

IL COMANDANTE

— — — G.V. (GP) Alessio MORELLI — — —

Firmato Digitalmente da/Signed by:
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del C.A.D..
ALESSIO MORELLI

In Data/On Date:
sabato 1 agosto 2026 13:22:11



**CAPITANERIA DI PORTO
LA SPEZIA**

ALLEGATO ALL'ORDINANZA

Boa 1) Lat. 44°08'06.642"N – Long. 009°39'19.417"E

Boa 2) Lat. 44°07'37.014"N – Long. 009°38'42.25"E



